

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 18.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (all'epoca dei fatti Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), DAMIANO BASILE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), Società ASD FUTSAL TERNANA (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) - (nota n. 8214/389 pf16-17 GM/GP/ma del 3.2.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 3 febbraio 2017 (8214/389pf16-17/GM/GP/ma), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Raffaele Basile e Damiano Basile, all'epoca del fatto rispettivamente Presidente il primo e Vice Presidente il secondo della Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), ai quali ha contestato la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS perché erano venuti meno all'obbligo di astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi e/o rilievi lesivi della reputazione di soggetti e/o organismi operanti in ambito federale, avendo leso con alcune loro dichiarazioni il prestigio ed il decoro degli organi di giustizia FIGC (segnatamente dell'Ufficio della Procura Federale) e di conseguenza della Federazione intera; è stata nel contempo deferita la Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Basile nelle loro rispettive cariche.

Si legge nella motivazione del deferimento che, a margine di una controversia di natura economica tra la Società e la calciatrice Blanco Maria Gimena, che aveva visto la calciatrice dapprima sanzionata da questo Tribunale (decisione pubblicata sul CU n. 6 del 20.7.2016) e poi prosciolta dalla Corte Federale d'Appello (decisione pubblicata sul CU n. 033 del 1°.09.2016), i deferiti avevano rilasciato dichiarazioni di natura in qualche modo pubblica, perché destinate a diffondersi e ad essere note, che erano state di questo tenore.

Raffaele Basile (da comunicato stampa apparso e pubblicato in data 11 luglio 2016 sul sito internet della Ternana Futsal): *“la Procura Federale ci ha convocato (...) corriamo il rischio di essere multati e il sottoscritto (di) essere soggetto a squalifica (...) sembrerebbe che all’atleta verrà proposta una squalifica minima e che potrà essere ulteriormente ridotta tramite patteggiamento (...) sarebbe ribadito il concetto che le società non sono mai tutelate e “munite” senza scrupolo (...) la Ternana Calcio Femminile dopo aver preso atto della proposta della Procura Federale della FIGC di multare la società (...) non (si) iscriverà al Campionato di Serie A Elite; (...) abbiamo deciso di non abbassare la testa alla ennesima presa in giro e mancanza di tutele da parte di organi federali”.*

Damiano Basile (da un post dal titolo “La pagina del Direttore Damiano Basile”, comparso in data 4 agosto 2016 sul profilo face book del deferito): *“pensavate che gli ambienti del calcio fossero immuni a certi meccanismi all’italiana per antonomasia? Se non interveniva il CONI la pratica si sarebbe insabbiata già a dicembre, come del resto tutto sarebbe stato più lieve se non avessi minacciato a destra e a sinistra la non iscrizione”; con riferimento alla calciatrice Blanco Maria Gimena “(...) in Italia si può rubare ed essere assolti lo scoprirete per Gimena Blanco il sistema ha salvato l’ennesima volta chi ha rubato in giro una città intera”.*

Le memorie difensive

Raffaele Basile e Damiano Basile hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 31 marzo 2017 a firma del loro difensore Avv. Massimo Carignani, con la quale hanno dedotto quanto al primo che le parole dal medesimo usate costituivano espressioni del diritto di critica e non avevano intenti offensivi, quanto al secondo che le sue parole erano quanto meno giustificate dalle contrastanti decisioni degli Organi di giustizia sportiva sul caso della calciatrice; hanno concluso il Sig. Raffaele Basile per il proscioglimento; senza alcuna richiesta il Sig. Damiano Basile, il cui scritto può tuttavia interpretarsi come istanza di proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 marzo 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del relatore, nessuno è comparso per i deferiti; è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, che ha succintamente illustrato, con la inibizione di gg. 30 (giorni trenta) per ciascun deferito e l’ammenda di € 300,00 (euro trecento) per la Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Pur nel silenzio del deferimento si ritiene di ricondurre il deferimento stesso nell’ambito dell’art. 5 CGS (*Dichiarazioni lesive*), il cui primo comma recita testualmente: *“ai soggetti dell’Ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”*; aggiunge il comma quarto della norma che *“la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”*.

In questo preciso contesto, le parole pronunciate dal Sig. Raffaele Basile nel testo sopra riportato non sembrano aver disatteso il divieto normativo; esse peraltro hanno voluto riferirsi a momenti precedenti le decisioni degli organi di giustizia sportiva ed appaiono finalizzate più ad esternare uno stato d'animo di preoccupazione ed ansia per quel che poteva essere la decisione della controversia, a tal punto che, se gli fosse stata contraria, lo avrebbe indotto a non iscrivere la squadra al campionato di competenza.

Di tutt'altro contenuto appaiono invece le parole pronunciate dal Sig. Damiano Basile, il cui contenuto è palesemente offensivo e per certi versi addirittura ingiurioso; una natura diversa giammai potrebbe attribuirsi ad espressioni come il "*pensavate che gli ambienti del calcio fossero immuni da certi meccanismi (...), in Italia sia può rubare ed essere assolti*", "*il sistema ha salvato l'ennesima volta chi ha rubato in giro una città intera*", essendo sufficientemente chiaro il riferimento agli organi di giustizia sportiva (nella specie la Corte Federale d'Appello, che aveva assolto la calciatrice) ed agli ambienti del calcio, cioè a dire l'intera Federazione, con il sospetto che avrebbe insabbiato la pratica se non fosse intervenuto il CONI.

Quanto poi al mezzo usato dal deferito per esprimere i propri convincimenti, si potrà discutere sulle potenzialità di diffusione del sistema *Facebook*, ma è certo che l'insieme degli amici con i quali è possibile connettersi a mezzo di detto sistema garantisce la conoscenza di tutto ciò che in quel sistema viene scritto.

Il deferimento va pertanto accolto limitatamente alla posizione del Sig. Damiano Basile e di conseguenza della Società deferita, per quest'ultima con riduzione alla metà della sanzione pecuniaria richiesta, stante il proscioglimento del Sig. Raffaele Basile.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Damiano Basile, nella qualità come in atti, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società Ternana Calcio Femminile SSB rl (già ASD Futsal Ternana) l'ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta); proscioglie il Sig. Raffaele Basile dalla violazione che gli è stata ascritta.

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl), Società AC ISOLA LIRI Srl - (nota n. 8438/250 pf16-17 AS/GP/ac del 9.2.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 febbraio 2017 (8438/250pf/16/17AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Bruno Di Folco, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola Liri Srl, a cui ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4), A5) e A9) del CU n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 il versamento per l'iscrizione al Campionato Serie D stagione sportiva 2015/2016 (A4), la fideiussione bancaria (A5) e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (A9); ha altresì deferito la Società AC Isola Liri Srl a titolo di

responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del deferimento che il mancato rispetto da parte della Società deferita di alcuni degli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata le era stato segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016 e che siffatta inadempienza configurava di per sé un illecito disciplinare, come tale definito dalla stessa normativa, suscettibile di essere sanzionato con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 causa legittimo impedimento del relatore, è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Bruno Di Folco la inibizione di gg. 50 (giorni cinquanta) e per la Società AC Isola Liri Srl l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva che le società dovevano formalizzare la domanda di iscrizione al campionato, a pena di decadenza, dal 6.00 alle ore 18.00 del 10 luglio 2015 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del relativo CU; in caso di inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, la mancata compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line dettate dal Dipartimento avrebbe comportato l'esclusione della società dal campionato, mentre il mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, anche in questo caso secondo le dette modalità on-line, comportava l'ammenda a carico della società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento e non la esclusione dal campionato.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento della Società deferita, che non aveva trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale il versamento dell'importo relativo alla iscrizione al campionato (A4), la fideiussione esclusivamente bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all'11.07.2016, oppure assegno circolare di pari importo all'ordine FIGC – LND, ovvero bonifico alle coordinate bancarie FIGC - LND con allegazione della relativa ricevuta (A5), la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (A9).

Deve pertanto trovare applicazione la sanzione prevista dalla stessa normativa a carico della società inadempiente, in misura pari ad € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento, quindi di € 3.000,00 (€ tremila); deve altresì essere sanzionato il legale rappresentante della società in forza del principio della immedesimazione organica tra la società e colui che legalmente la rappresenta e che, nel caso in esame, secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale, va quantificata in gg. 50 (giorni cinquanta) di inibizione, di cui gg. 30 (giorni trenta) per il primo inadempimento e gg. 10 (giorni dieci) per ogni successivo inadempimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Bruno Di Folco, nella qualità come in atti, l'inibizione di gg. 50 (cinquanta) ed alla Società Isola Liri Srl l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila).

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO GRILLO (Vice Presidente della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), PAOLO GRIFONI (Segretario della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), Società FC RIETI - (nota n. 8353/369 pf16-17 GP/GT/ag dell'8.2.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 8 febbraio 2017 (prot. 8553/369pf16-17GP/GT/ag) ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni, nella loro rispettiva qualità il primo di vice Presidente della Società FC Rieti nella stagione sportiva 2015/2016, il secondo segretario della stessa Società nella medesima stagione sportiva, per violazione, contestata ad entrambi, dell'art. 1 bis comma 1 CGS; ha altresì deferito la Società FC Rieti per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS in relazione ai comportamenti dei Sigg.ri Grillo e Grifoni.

Era accaduto che il Grillo, in occasione della normale attività di variazione di tesseramento di un giovane calciatore proveniente dal settore giovanile della Società FC Rieti, in data 4 luglio 2016 aveva sottoscritto su carta intestata della Società una dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione relativo a detto calciatore, pur non ricoprendo più in quel momento alcuna carica all'interno della Società e non avendo quindi il potere di firma; era altresì accaduto che il Grifoni aveva concorso in maniera determinante alla irregolare formulazione ed al rilascio del documento firmato dal Grillo.

Il patteggiamento

Alla riunione del 18 maggio 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del relatore, sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli) e per i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni l'Avv. Luca Albano munito di delega, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Mario Grillo sanzione base inibizione di gg. 60 (giorni sessanta) diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 40 (giorni quaranta); per il Sig. Paolo Grifoni sanzione base inibizione di gg. 30 (giorni trenta) diminuita di 1/3 sanzione finale inibizione di gg. 20 (giorni venti); Società FC Rieti sanzione base ammenda € 100,00 (euro cento) diminuita di 1/3 sanzione finale ammenda di € 67,00 (euro sessantasette).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il Tribunale Federale nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni, nonché la Società FC Rieti, a mezzo del loro difensore Avv. Luca Albano, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Mario Grillo l'inibizione di gg. 40 (giorni quaranta),
- al Sig. Paolo Grifoni l'inibizione di gg. 20 (giorni venti),
- alla Società FC Rieti l'ammenda di € 67,00 (euro sessantasette).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), GAETANO BATTILORO (all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 3387/966 pf15-16 GR/mg del 04.10.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 4 ottobre 2016 (3387/966pf15-16GR/mg), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli, all'epoca del fatto rispettivamente Presidente il primo e Vice Presidente il secondo della Società ASD Isernia Football Club, ai quali ha contestato la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 comma 2 NOIF e dell'art 1 bis comma 3 CGS, in quest'ultimo caso per la loro mancata risposta alla convocazione disposta dall'Ufficio Indagini della stessa Procura

Federale; ha altresì deferito la Società ASD Isernia Football Club per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in ragione degli addebiti contestati ai sigg. Battiloro e Pucciarelli.

Il primo capo d'accusa (art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 comma 2 NOIF) è maturato a seguito del mancato deposito da parte della Società, nei termini previsti, dell'accordo economico che era stato sottoscritto tra la Società ed il calciatore Savino Martone per la stagione sportiva 2013/2014, che recava la data apparente del 1° dicembre 2013, ma che in realtà era stato firmato nel mese di agosto 2013 alla presenza di altri tesserati della Società presso un albergo ubicato nelle vicinanze della città di Isernia, nel periodo in cui gli attuali deferiti risultavano ricoprire le cariche sociali per le quali sono stati attualmente deferiti.

Più in particolare, era accaduto che l'accordo economico di cui si tratta, avente decorrenza dal 31 luglio 2013 al 30 giugno 2014, era stato depositato presso il competente Dipartimento in data 17 dicembre 2013, cioè nel medesimo giorno in cui il calciatore era stato inserito nelle liste di svincolo della Società e comunque ben oltre il 25° giorno successivo alla data della sottoscrizione.

La circostanza veniva accertata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, chiamata a dirimere la controversia insorta tra il calciatore e la Società in merito al mancato pagamento di quanto previsto nel detto accordo economico e che aveva visto la Società prevalere sulle pretese del calciatore, stante l'inefficacia dell'accordo medesimo a ragione del mancato rispetto delle formalità e delle tempistiche contemplate dall'art. 94 ter NOIF.

Il secondo capo di accusa (art. 1 bis comma 5 CGS) è maturato – come si è già evidenziato – perché i deferiti, nel corso delle indagini, non avevano risposto alle convocazioni dell'Ufficio e non avevano addotto alcuna giustificazione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 causata dal legittimo impedimento del relatore, è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: per i Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli l'inibizione di mesi 9 (nove) ciascuno; per la Società ASD Isernia FC l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

I deferiti non hanno depositato scritti difensivi, né sono comparsi alla riunione odierna.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 94 ter comma secondo NOIF gli accordi economici devono essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provvede – prosegue la norma - il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Risulta dagli atti che nel caso in esame l'accordo economico facente capo al calciatore Martone, rispetto alla data della sua presumibile sottoscrizione (agosto 2013), era stato

depositato oltre il termine di cui sopra (17 dicembre 2013) e, per questo motivo, era divenuto inefficace.

Che poi la data di sottoscrizione fosse stata quella dell'agosto 2013 era stata desunta dalla stessa Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che, nel contrastante assunto delle parti, aveva accertato che la prestazione sportiva del calciatore aveva avuto inizio proprio nel mese di agosto 2013 per poi cessare a dicembre successivo, per cui la data dell'accordo non poteva che essere l'agosto 2013.

Rimane pertanto accertata la violazione della normativa sopra richiamata, imputabile ai due deferiti e, di conseguenza, alla Società ASD Isernia Football Club.

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini della Procura Federale risulta poi che Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli, ritualmente convocati dall'Ufficio, non hanno inteso presentarsi, così incorrendo nella violazione del comma terzo art. 1 bis CGS.

Il deferimento dev'essere pertanto totalmente accolto, in una all'applicazione delle sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge ai Sigg.ri Gaetano Battiloro e Claudio Pucciarelli l'inibizione di mesi 9 (nove) ciascuno; alla Società ASD Isernia Football Club l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento).

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ADICI (all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto all'interno e nell'interesse della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, un'attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 CGS) - (nota n. 10067/367 pf16-17 GP/GT/ag del 16.03.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 marzo 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Roberto Adici (all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto all'interno e nell'interesse della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl un'attività rilevante per l'Ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva) per aver fatto uso di documenti risultati apocrifi e su carta intestata della Società, con i quali veniva concessa ai calciatori minorenni, Marco Davì, Lorenzo Gazzola e Riccardo Maggiore, la facoltà di svincolarsi dalla Società al termine della stagione sportiva 2015/2016, nel caso in cui la Pro Patria fosse retrocessa in serie D, pur nella piena consapevolezza che tali documenti fossero, in realtà, privi di valore e così inducendo i tre calciatori a tesserarsi per la Pro Patria per la Stagione Sportiva 2015/2016.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto nei confronti del Signor Roberto Adici l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei). È altresì comparso il Signor Roberto Adici, il quale ha contestato integralmente i fatti posti a fondamento del deferimento ed ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 367 pf16-17, avente ad oggetto: *"Accertamento della autenticità e della veridicità delle due lettere riguardanti un presunto accordo per lo svincolo dei calciatori Davi Marco e Maggiore Riccardo al termine della s.s. 2015/2016 in caso di retrocessione nel campionato interregionale serie D, cosa questa avvenuta"* attivato a seguito della segnalazione effettuata con nota del 22.7.2016 dal Presidente in carica della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, Signora Patrizia Testa.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti (elencati alle pagg. 2 e ss. del deferimento in oggetto) e dalle audizioni dei Signori Patrizia Testa, Marco Davi, Lorenzo Gazzola, Riccardo Maggiore, Francesco Bianchi, Roberto Adici e Matteo Battiliana, oltre, per tutti, e-mail di convocazione, nonché copia della scrittura privata datata 15.12.2015 del calciatore Lorenzo Gazzola, è emerso che nel mese di luglio 2016, i genitori di due calciatori minorenni tesserati con il proprio settore giovanile, Riccardo Maggiore e Marco Davi, si erano presentati presso la sede della Società consegnando due documenti ritenuti di dubbia provenienza ed autenticità; più precisamente gli stessi avevano esibito due scritture private, datate 22.9.2015, redatte su carta intestata della Società Pro Patria e con sottoscrizione illeggibile apposta sotto la dicitura *"Firma del Presidente"*, con cui la Società si sarebbe impegnata a svincolare i calciatori *"... al termine della Stagione Sportiva 2015/2016 nel caso di retrocessione nel Campionato di Serie D"*, circostanza poi questa effettivamente verificatasi.

Sulla veridicità ed autenticità di tali scritture private, il Presidente della Pro Patria avanzava diversi dubbi, atteso che la carta intestata era obliqua e leggibile solo in parte; che si trattava di autodichiarazioni e non di vere e proprie scritture private e, soprattutto, la firma apposta non era riconducibile a nessuno dei vertici della Società o comunque a ruoli abilitati ad impegnare la Società medesima. Veniva poi ipotizzato che l'autore di tali documenti potesse essere il Signor Roberto Adici, direttore del settore giovanile della Pro Patria per la stagione sportiva 2015/2016. Dalle dichiarazioni rese dai soggetti sopra elencati è emerso il nome del deferito Adici, il quale però ha negato di aver apposto alcuna firma sui documenti in questione.

Dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni rese da alcuni tesserati, e dalle risultanze istruttorie, si ritiene che non sia stata fornita alcuna prova dei fatti posti a fondamento delle violazioni ascritte al deferito, dalla Procura Federale. Si evidenzia che anche lo stesso

collaboratore della Procura Federale, Avv. Marco Bellocari, sulla base dell'attività di indagine espletata, conclude la propria relazione affermando che *“non può ritenersi emergere in modo certo la responsabilità in capo a Roberto Adici della “manomissione” delle scritture private relative alla promessa di svincolo dei ragazzi Davi, Maggiore e Gazzola (ed anche Bosio) così come ipotizzato nell’esposto del 22 luglio 2016 della società Aurora Pro Patria 1919 Srl”*.

Per tali ragioni, al Signor Roberto Adici non può essere attribuito alcuna comportamento antiregolamentare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento proposto e proscioglie il Signor Roberto Adici da ogni addebito.

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BUTERA (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl - (nota n. 9624/371 pf16-17 GP/GT/ag del 9.03.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 marzo 2017, il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giancarlo Butera (all'epoca dei fatti rappresentante legale della Società Vigor Lamezia Srl), per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 15 dello stesso CGS ed all'art. 30 dello Statuto Federale per non aver egli richiesto la prescritta autorizzazione ai competenti Organi Federali al fine di procedere, in sede giudiziaria civile, nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.
- Società Vigor Lamezia Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Signor Giancarlo Butera.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva per il tramite del proprio difensore di fiducia, mediante la quale hanno richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giancarlo Butera l'inibizione per anni 1 (uno) e l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila); nei confronti della Vigor Lamezia Srl la penalizzazione in classifica di punti 3 (tre), da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila). É altresì comparso il legale dei deferiti il quale riportandosi alle memorie difensive ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 371 PF16-17, avente ad oggetto la presunta violazione della clausola compromissoria da parte della Soc. Vigor Lamezia, per aver notificato un atto di citazione presso il Tribunale Civile di Firenze, nei confronti della Lega Pro.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti depositati in atti e dall'audizione del Signor Giancarlo Butera (il quale dichiarava di non essere a conoscenza della norma di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale e che i legali della società non avevano prospettato la necessità di chiedere l'autorizzazione prima di agire dinanzi all'Autorità Giudiziaria mediante l'atto di citazione di cui si discute) emergeva che non risultava agli atti nessuna istanza di autorizzazione ex art. 30 comma 4 dello Statuto Federale da parte della Società Vigor Lamezia; infatti, il legale rappresentante pro tempore della società deferita, Signor Giancarlo Butera, in data 1.7.2016, notificava alla Lega Italiana Calcio Professionistico un atto di citazione mediante il quale richiedeva al Tribunale di Firenze di accertare l'illegittima e/o erronea escussione della fideiussione n. 27 dell'8.7.2015 e, di conseguenza, di condannare la Lega Pro alla restituzione, in favore della Vigor Lamezia, della somma di € 115.580,88 oltre al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00.

La difesa dei deferiti contesta preliminarmente la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 15 dello stesso CGS ed all'art. 30 dello Statuto Federale, interpretando in particolare quest'ultimo articolo nel senso di ritenere che *"al soggetto sportivo coinvolto deve SEMPRE essere garantito il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.) e di rivolgersi al giudice naturale precostituito per legge)*.

I deferiti invocano inoltre la legge 17/10/2003, n. 280, cosiddetto "decreto salvacalcio" il quale, all'art. 3, attribuisce ai soggetti sportivi la facoltà di adire il giudice ordinario per ciò che riguarda le controversie economiche (rapporti patrimoniali tra le società, associazioni ed atleti).

La difesa dei deferiti ritiene pertanto che *"se da un lato la piena vigenza dell'art. 30, comma 2, Statuto FIGC (cosiddetto vincolo di giustizia) è pacificamente individuabile con riferimento all'autonomia dell'Ordinamento sportivo, come detto, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, dall'altro essa si affievolisce, sino a perdere di significato, con riferimento alla materia penale e civile, e quindi ai reati e fattispecie giuridiche le quali, a prescindere dalla relativa azionabilità, non potranno che richiedere l'intervento esclusivo dell'Autorità Giudiziale ordinaria"*. La difesa, dunque, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene che *"nel caso che ci occupa non possa dirsi correttamente applicato l'articolo 1 bis del CGS FIGC"*.

In realtà, a parere del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, risulta essere meritevole di accoglimento l'eccezione spiegata dai deferiti mediante la quale viene evidenziato che la materia del contendere esula completamente le materie attribuite alla giustizia sportiva che, non ha gli strumenti e gli organi competenti per poter accertare e condannare la Lega Pro a restituire le somme incassate in virtù dell'escussione della suddetta fideiussione. Risulta pertanto evidente che i deferiti per far valere i propri diritti

avrebbero potuto azionare unicamente procedimento, poi instaurato, proprio davanti all'organo adito ovvero il Tribunale Civile di Firenze.

In conclusione la presunta violazione così come inquadrata dalla Procura Federale non appare condivisibile sia perché l'oggetto della controversia azionata ha natura patrimoniale economica devoluta alla giustizia ordinaria ex legge 280/2003, ma soprattutto in quanto a livello sportivo non esistono organi con il compito di accertare e condannare la Lega Pro al pagamento di somme in favore dei deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZANFINI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), GIUSEPPE BOVA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD), Società ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL e POL. REAL CEFALÙ ASD - (nota n. 10099/857 pf16-17 GP/blp del 17.03.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 marzo 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Giuseppe Zanfini (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1, e dell'art. 5 comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web "www.calcioa5live.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017. Nel citato comunicato stampa, per la precisione, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"ci sentiamo umiliati dall'operato degli arbitri, ancor di più se gli stessi operano con l'arroganza di chi si sente superiore a tutti"* e, ancora, *"ma un errore si può tollerare, ma l'arroganza e la malafede questa no, ci siamo stancati di tollerarla"*.
- la Società ASD FC5 Corigliano Futsal per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Zanfini.
- il Signor Giuseppe Bova (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1, e dell'art. 5 comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della Società Real Cefalù, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara Sant'Isidoro – Real Cefalù disputata in data 11/2/2017. Nel citato comunicato stampa, infatti, venivano utilizzate le seguenti testuali parole: *"decisioni arbitrali gratuite, gravissime ed inaccettabili"*.

- la Società Pol. Real Cefalù ASD per rispondere della violazione degli articoli 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Bova.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, hanno presentato memoria difensiva, per il tramite del Signor Francesco Serio nella sua qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante, la Società Pol. Real Cefalù ed il suo Presidente Signor Giuseppe Bova. I deferiti fondano la loro difesa sul generico diritto di critica e sulla circostanza che i toni della critica stessa assumano molto spesso nell'ambito calcistico toni certamente più marcati ma non tali da ledere addirittura la reputazione della squadra, del team, o in questo caso della classe arbitrale. Essi chiedono pertanto l'assoluzione dai capi di deferimento od, in subordine, la valutazione da parte della commissione di tutti gli elementi scriminanti, di fatto e di diritto, con senso equitativo e proporzionato orientato al minimo edittale. La deferita società chiede infine di essere ascoltata e nomina il Dott. Giuseppe Tambone quale assistente in merito al ricorso.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale ed il Dott. Giuseppe Tambone in qualità di assistente della Società Pol. Real Cefalù e del Signor Giuseppe Bova. Il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Zanfini l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD FC5 Corigliano Futsal l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00); nei confronti del Signor Giuseppe Bova l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Pol. Real Cefalù ASD l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00). Il Dottor Giuseppe Tambone ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito della Pol. Real Cefalù ASD e del Signor Giuseppe Bova.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 857pf16-17, avente ad oggetto: *“Dichiarazioni lesive della reputazione dell'AIA e dei suoi associati, pubblicate su un comunicato stampa della FC5 Corigliano Futsal del 12/2/2017 e sulla pagina di un social network della Società F.C. Real Cefalù”*.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti, è emerso che sul sito web www.calcioa5live.com, con riferimento agli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017, veniva pubblicato un comunicato stampa della società ASD FC5 Corigliano Futsal, contenente le seguenti letterali espressioni: *“ci sentiamo umiliati dall'operato degli arbitri, ancor di più se gli stessi operano con l'arroganza di chi si sente superiore a tutti”* e, ancora, *“ma un errore si può tollerare, ma l'arroganza e la malafede questa no, ci siamo stancati di tollerarla”*. Com'è noto, tale tipo di dichiarazioni sono considerate pubbliche ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una

pluralità di persone, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sul sito web). Tali dichiarazioni, nel caso in esame, travalicano peraltro i limiti di un generico e legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara FC5 Corigliano Futsal – Farmacia Centrale Paola disputata in data 11/2/2017. Di tali affermazioni, risponde il Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, Signor Giuseppe Zanfini, in virtù del rapporto di immedesimazione organica correlata alla carica ricoperta, il quale non ha neppure provveduto a smentire in alcun modo e/o a rettificare le sopra riportate dichiarazioni. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe Zanfini, discende la responsabilità diretta della ASD FC5 Corigliano Futsal.

Quanto alla posizione della Pol. Real Cefalù ASD e del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Signor Giuseppe Bova, dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti è emerso che sulla pagina ufficiale del social network Facebook della Società, è stato pubblicato un comunicato stampa del seguente testuale tenore letterale: “: *“decisioni arbitrali gratuite, gravissime ed inaccettabili”* in riferimento agli arbitri della gara disputata in data 11/2/2017 tra Sant’Isidoro e Real Cefalù.

Anche in tal caso, tale tipo di dichiarazioni sono considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sulla pagina di un noto social network) e travalicano i limiti di un generico e legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara Sant’Isidoro e Real Cefalù disputata in data 11/2/2017.

Anche in questo caso, di tali affermazioni risponde il Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Real Cefalù A.S.D, Signor Giuseppe Bova, in virtù del del rapporto di immedesimazione organica correlata alla carica ricoperta, il quale non ha mai provveduto a smentire in alcun modo e/o a rettificare le sopra riportate dichiarazioni.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe Bova, discende la responsabilità diretta della Pol. Real Cefalù ASD

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Zanfini e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità diretta della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza.

Sebbene in misura meno grave rispetto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dagli altri deferiti, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere anche dal Signor Giuseppe Bova e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità diretta della Pol. Real Cefalù ASD ai sensi

dell'art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Zanfini l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD FC5 Corigliano Futsal l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00); nei confronti del Signor Giuseppe Bova l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della Società Pol. Real Cefalù ASD l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11201/655 pf16-17 GP/AA/mg del 11.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento dell'11 aprile 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Marcello Missirolì (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società APD Ribelle) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Dario Spadaro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 244 del 2.3.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 18/T.F.N. - Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
- la Società APD Ribelle per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marcello Missirolì mesi 6 (sei) di inibizione; nei confronti della Società APD Ribelle punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 655 pf16-17, avente ad oggetto: "*Mancato pagamento, entro il termine*

stabilito, da parte della APD Ribelle, della somma di € 4.350,00 stabilita dalla CAE LND e confermata dalla TFN SVE con decisione pubblicata con CU 18/TFN-SVE del 6.5.2016 in favore del calciatore Dario Spadaro”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti emergeva che in data 2.3.2016, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Dario Spadaro, condannava la Società APD Ribelle al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.350,00.

La Società impugnava la pronuncia innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, che respingeva il reclamo con decisione pubblicata con C.U. 18/TFN – Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016. Tale decisione veniva comunicata alla APD Ribelle mediante pec ricevuta dalla Società deferita in data 7.6.2016.

Nonostante la regolare comunicazione della decisione, la Società APD Ribelle, non corrispondeva quanto dovuto al calciatore Spadaro nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Marcello Missiroli.

in relazione alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Dario Spadaro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 244 del 2.3.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 18/T.F.N. - Sez. Vertenze Economiche del 6.5.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità della Società APD Ribelle, ai sensi dell’art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marcello Missiroli l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società APD Ribelle punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 11292/711 pf16-17 GP/AA/mg del 12.04.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 12 aprile 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Domenico Cerruti (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società US Agropoli) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per

non aver corrisposto al calciatore, Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 59bis/Cae/2015-16 del 13/06/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

- la Società US Agropoli per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 711pf16-17, avente ad oggetto: "*Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Soc. US Agropoli, della somma di € 12.500,00 in favore del calciatore Santaniello Luigi (delibera CAE – prot. 59/bis CAE del 13.6.2016)*".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti emergeva che in data 13.6.2016, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Santaniello, condannava la Società US Agropoli al pagamento in favore dello stesso della somma di € 12.500,00. Tale decisione veniva comunicata il giorno stesso alla Società US Agropoli a mezzo pec avverso la quale non veniva presentata, da parte della Società, alcuna impugnazione.

Nonostante la regolare comunicazione della decisione, la Società US Agropoli, non corrispondeva quanto dovuto al calciatore Santaniello nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Cerruti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità della Società US Agropoli, ai sensi dell'art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti, l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli, la penalizzazione di punti 1 (uno)

in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Latina Calcio a 5), Società SSD ARL LATINA CALCIO A 5 - (nota n. 10040/703 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale, con atto del 16 marzo 2017, ha deferito il Signor Gianluca La Starza nella sua qualità – all'epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;

rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la fidejussione di Euro 25.000,00;

rilevato che la Procura Federale, alla riunione odierna, ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Gianluca La Starza, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – entro i termini – memorie difensive, rinunciando, di fatto, in questo modo, al diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Gianluca La Starza l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società SSD ARL Latina Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TRINGALI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Augusta), Società ASD Augusta - (nota n. 10036/702 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che la Procura Federale, con atto del 16 marzo 2017, ha deferito il Signor Andrea Tringali, nella sua qualità – all'epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Augusta 1986, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;

rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la quota di iscrizione pari a Euro 8.450,00;

rilevato che la Procura Federale, alla riunione odierna, ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Andrea Tringali, della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società dell'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – entro i termini – memorie difensive, rinunciando, di fatto, in questo modo, al diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;

ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Andrea Tringali l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Augusta 1986 l'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 Corigliano Futsal), Società USD Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 10060/773 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che la Procura Federale, con atto del 16 marzo 2017, ha deferito il Signor Giuseppe Santella, nella sua qualità – all'epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5 2007 ora ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3-*bis*, CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;

rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la quota di iscrizione pari a Euro 14.000,00;

rilevato che la Procura Federale, alla riunione odierna, ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Giuseppe Santella, della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – nei termini – memorie difensive rinunciando, di fatto, in questo modo, al diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Santella l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007 l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MINOPOLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Gragnano – già Pol. Libertas Stabia), Società ASD CITTÀ DI GRAGNANO – già Pol. Libertas Stabia - (nota n. 10049/601 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale, con atto del 16 marzo 2017, ha deferito il Signor Francesco Minopoli nella sua qualità – all'epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Gragnano, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3-*bis*, CGS, in relazione ai punti A9) e A11) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Francesco Minopoli, della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) e alla Società dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – entro i termini – memorie difensive, rinunciando, di fatto, in questo modo, al diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;

ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

Infligge al Sig. Francesco Minopoli l'inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD Città di Gragnano dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società GSD DIL. FALASCHE - (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento in oggetto della Società GSD Dil. Falasche e atteso che, con Com. Uff. n. 9/TFN-SD – 16/17, è stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017 con cui l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 9/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), concordata tra la Società GSD Dil. Falasche e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – 16/17 con cui, in applicazione dell'art. 23, comma 2, CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società GSD Dil. Falasche e ha fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna; preso atto che alla riunione odierna la Procura federale ha concluso per l'irrogazione della seguente sanzione: ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00).

P.Q.M.

Riconosciuta per tabulas la responsabilità diretta e oggettiva della Società per la violazione dell'art. 1-bis, CGS, da parte del suo legale rappresentante e di un tesserato; infligge alla GSD Dil. Falasche la sanzione dell'ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 24 Maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio